

L'entrata in vigore della nuova *class action*

Lo scorso 19 maggio, dopo un rinvio di 13 mesi dovuto al sopravvento della pandemia da Covid-19, è entrata **in vigore la nuova disciplina delle azioni di classe risarcitoria e inibitoria collettiva**, introdotte agli **artt. 840-bis e seguenti del codice di procedura civile** per effetto della **legge n. 31/2019**. In vista delle future applicazioni concrete (tenuto conto che la nuova normativa troverà applicazione alle sole condotte successive alla data di entrata in vigore) è utile un richiamo ad alcuni tratti salienti della **disciplina della *class action***, come ridisegnata dal legislatore:

- **L'azione di classe risarcitoria** è promossa nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, con la finalità di tutelare i "*diritti individuali omogenei*" dei membri della classe e, in particolare, per "*l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni*";
- Scompare il riferimento ai consumatori: oggi anche enti pubblici e privati, società e pubbliche amministrazioni possono essere membri di una classe;
- È legittimato a promuovere l'azione ciascun componente della classe, oppure ogni associazione o organizzazione senza scopo di lucro (iscritta in un apposito elenco) i cui obiettivi statutarî comprendano la tutela dei predetti diritti;
- Diversamente dal modello americano, la struttura è di *opt in*: per beneficiare dell'esito dell'azione di classe, il singolo membro della classe deve aderirvi. A questo fine diversi atti della procedura (ricorso introduttivo, decreto di fissazione dell'udienza, sentenza..) sono pubblicati sul Portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia;
- Il processo, che si svolge avanti il Tribunale delle Imprese della sede del resistente ed è retto dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c), è diviso in tre fasi:
 - vaglio di ammissibilità della domanda
 - decisione sul merito delle questioni comuni (i.e., se il resistente "*ha leso diritti individuali omogenei*", le caratteristiche dei quali vengono definite nella sentenza)

- procedura di adesione: verifica dell'ammissibilità delle adesioni e applicazione 'caso per caso' del *decisum* ai membri della classe;
- la terza fase culmina con un decreto di condanna del resistente al pagamento o alla consegna di quanto dovuto a ciascun singolo aderente. Il decreto è titolo esecutivo, ma potrà essere azionato solo dal rappresentante comune della classe;
- la normativa non appare priva di lacune e/o di aspetti potenzialmente problematici: basti dire che nulla è specificato circa le difese che il resistente potrà svolgere (in particolare per quanto attiene a domande riconvenzionali o a chiamate di terzi) e che, nell'accertamento della responsabilità del resistente, *"il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici"*;
- la disciplina in commento è completata dall'**azione inibitoria collettiva**, proponibile da qualsiasi interessato *"alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti"*, per l'ottenimento di un *"ordine di cessazione o il divieto di reiterazione"*.

Milano, 7 giugno 2021

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.